G.P. 498/17

N. 7792/2017 R.G. notizie di reato

N. 5087/2017 R.G.G.I.P.

N. 301/18 Reg Sent.

Data del deposito 17 MAG. 2018

Data di irrevocabilità _____

N. _____ Reg. Esec.

N. _____ Campione Pen.

Redatta scheda il _____

TRIBUNALE DI UDINE

Ufficio del Giudice per le Indagini Preliminari

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Giudice per le indagini preliminari **dott. Matteo Carlisi** all'udienza in camera di consiglio del **11 aprile 2018** ha pronunziato la seguente

SENTENZA

nei confronti di: [redacted] nato il [redacted] a [redacted], residente a [redacted] (UD), fraz. [redacted], Via [redacted] n° , ivi *domicilio dichiarato*.

Arrestato il 7.11.2017 - dal 10.11.2017 sottoposto per questa causa alla misura cautelare degli arresti domiciliari in [redacted] fraz. [redacted] Via [redacted] n° .

Detenuto agli arresti domiciliari - presente

i m p u t a t o

a) delitto p. e p. dall'art. 73, comma 4 (nella formulazione previgente alla riforma introdotta dalla Legge 21.2.2006 n. 49), del D.P.R. 9.10.1990 n. 309, perché, senza l'autorizzazione di cui all'art. 17 e fuori dalle ipotesi previste dall'art. 75 del citato D.P.R., deteneva illecitamente presso la sua abitazione a fine di spaccio (o comunque per farne uso non esclusivamente personale) le seguenti sostanze stupefacenti di cui alla tab. II^ prevista dall'art.14 del medesimo D.P.R.:

- gr. 38,9 netti di marijuana (concentrazione di principio attivo: 4,05 %; dosi medie singole ricavabili: n. 63,02);
- gr. 252,87 netti di marijuana (concentrazione di principio attivo: 1,75 %; dosi medie singole ricavabili: n. 177,01).

In [illegible], il 7.11.2017.

b) delitto p. e p. dall'art. 82, comma 1, del D.P.R. 9.10.1990 n. 309, perché, postando sul proprio profilo Facebook, unitamente a fotografie riproducenti sostanza stupefacente del tipo marijuana, un messaggio del seguente tenore: "*10 min per prenotare o venire ad assaggiare la zia Marya*", istigava pubblicamente all'uso di sostanze stupefacenti.

In [illegible], il 7.11.2017.

Con l'intervento del Pubblico Ministero dott. M. PANZERI
Presente in qualità di tirocinante il dott. Federico GIOIA
Imputato assistito dal difensore di fiducia: avv. Rosi TOFFANO del Foro di Udine, presente.

Le parti hanno concluso come segue:

Pubblico Ministero: ha chiesto la condanna alla seguente pena riqualificato il capo a) ex art. 73 co. V DPR 309/90 riconosciuta la continuazione e concesse le attenuanti generiche e considerato più grave il reato di cui al capo b) pena base anni 1, mesi 6 di reclusione ed € 3.000, 00 di multa; ridotta ex art. 62 bis c.p. ad anni 1 ed € 2.000,00 aumentata ex art. 81 cpv. c.p. ad anni 1, mesi 2 di reclusione ed € 2.400,00 di multa, ridotta per il rito a mesi 10 di reclusione ed €1.600,00 di multa.

La difesa: ha chiesto l'assoluzione secondo la formula ritenuta di giustizia in subordine il minimo della pena. Applicarsi il comma V e VII dell'art. 73 DPR 309/90 e di concedersi le attenuanti generiche.

MOTIVI DELLA DECISIONE

[illegible] è stato tratto a giudizio, ristretto agli arresti domiciliari, per rispondere dei reati a lui ascritti nella richiesta di giudizio immediato.

L'imputato, regolarmente citato (art. 157-161 c.p.p), è comparso in giudizio.

Il difensore dell'imputato, munito di procura speciale, a seguito della notificazione della richiesta di giudizio immediato ha avanzato richiesta di procedere nelle forme del rito abbreviato condizionato a produzione documentale e avanzando istanza affinché il Giudice disponesse una perizia psichiatrica sulla persona dell'imputato.

Ammesso il rito, esperita l'attività istruttoria richiesta, le parti hanno presentato le conclusioni indicate in epigrafe e il Giudice ha pronunciato sentenza dando lettura del dispositivo riportato in calce a questa motivazione.

Fatto (art. 546 co. 1 lett. e) c.p.p.). La sera del 6.11.2018 [illegible] pubblicò sul proprio profilo Facebook alcune foto raffiguranti sostanza stupefacente del tipo "marijuana", accompagnate dalla scritta "*10 min x prenotare o venire ad assaggiare la zia Marya!*". Nella giornata successiva, i militari della Stazione dei Carabinieri di [illegible], venuti a conoscenza di quanto pubblicato da [illegible], si recarono presso l'abitazione dello

stesso per procedere ad una perquisizione personale e locale, evidentemente avendo fondato motivo di ritenere che egli detenesse o occultasse la sostanza stupefacente pubblicizzata.

La perquisizione ebbe esito positivo: in particolare, i militari rinvennero un *barattolo di vetro da miele, con tappo a vite, contenente sostanza vegetale essiccata di colore verde, costituita principalmente da foglie avente peso netto pari a 38,90 grammi* (custodito in un comodino della camera da letto) ed una *busta di plastica azzurra del tipo per rifiuti domestici, chiusa con nodo, contenente sostanza vegetale essiccata di colore verde, costituita da foglie, rametti ed infiorescenze, di peso netto pari a 252,87 g* (custodita sul pavimento di un piccolo soggiorno). Le successive analisi chimiche effettuate hanno accertato che si trattava di sostanza stupefacente del tipo "marijuana", contenente un quantitativo di principio attivo pari a 6.000,675 mg, corrispondenti ad un numero di dosi medie singole (d.m.s.) pari a 240.

Per tali ragioni, i Carabinieri intervenuti procedettero all'arresto in flagranza di reato dell'odierno imputato per i reati di cui agli artt. 73 e 82 D.P.R. n. 309/1990, conducendolo presso la Casa Circondariale di Udine.

Nelle circostanze dell'arresto riferì come e da chi si era procurato la sostanza stupefacente rinvenuta presso la sua abitazione, facendo i nomi di due soggetti (P H e P M), circostanze confermate anche in sede di interrogatorio di garanzia.

Per i fatti sopra descritti il G.I.P. del Tribunale di Udine in data 10.11.2017 ha emesso nei confronti di P ordinanza di applicazione della misura cautelare degli arresti domiciliari.

Valutazione della prova (artt. 192, 533 co. 1, 546 co. 1 lett. e) c.p.p.). La decisione trova il proprio fondamento nella c.n.r. dei Carabinieri della Stazione di dd. 7.11.2017 ed allegati, in particolar modo il verbale di perquisizione e sequestro, il verbale di analisi chimico-qualitativa sulla sostanza stupefacente ed il fascicolo fotografico, oltre che nell'annotazione di p.g. dd. 19.12.2017 e nella comunicazione di p.g. dd. 24.1.2018.

Nessun dubbio è stato sollevato dalle parti in merito alla ricostruzione del fatto che emerge con chiarezza, in tutta la sua semplicità, dalle fonti di prova testé citate, non lasciando spazio a diverse interpretazioni.

La natura della sostanza stupefacente sequestrata è stata accertata dalle analisi effettuate dall'Agenzia delle Dogane e dei Monopoli, contenute nella comunicazione dd. 24.11.2017.

La documentazione alla cui acquisizione il difensore dell'imputato ha subordinato la richiesta di rito abbreviato (v. ff. 71-91) – composta per lo più da referti e certificati medici – ha fatto emergere dubbi sulla capacità d'intendere e di volere dell'imputato al momento del fatto, ragion per cui questo Giudice, accogliendo l'istanza dello stesso difensore, ha disposto l'esecuzione di una perizia psichiatrica, incaricando un perito.

Le risultanze della perizia svolta dal dott. F. P , compendiate nella relazione dd. 9.4.2018, hanno permesso di accertare in particolare che al momento dei fatti l'odierno imputato *possedeva la piena capacità d'intendere e di volere*. Infatti, *pur affetto da dipendenza alcolica e da tratti di personalità borderline, tali patologie non erano in grado di compromettere la sua capacità di comprendere le azioni che andava compiendo e di autodeterminarsi verso comportamenti alternativi*. Conclusioni, peraltro, che non sono state contestate dalla difesa.

Diritto (art. 546 co. 1 lett. e) c.p.p.). Come già si è avuto modo di sottolineare, non trova applicazione l'art. 88 c.p. stante le risultanze della perizia psichiatrica che hanno escluso che l'odierno indagato al momento in cui ha commesso il fatto si trovasse in uno stato di mente tale da escludere la capacità d'intendere e di volere.

Deve pertanto ritenersi accertata la penale responsabilità dell'imputato in ordine ai fatti ascrittigli (art. 533 c.p.p.).

Quanto al capo d'imputazione b), sussiste sia l'elemento oggettivo che quello soggettivo del reato p. e p. dall'art. 82 co. 1 D.P.R. n. 309/1990. Pubblicare foto di apparente sostanza stupefacente a mezzo social network, accompagnate dalla frase "*10 min x prenotare o venire ad assaggiare la zia Marya*", costituisce istigazione all'uso illecito di sostanze stupefacenti o psicotrope, anche in virtù della risonanza che uno stato personale su Facebook può avere, rivolgendosi potenzialmente ad un numero indefinito di persone.

Quanto, invece, al fatto contestato al capo a), sussiste anche in questo caso sia l'elemento oggettivo che l'elemento soggettivo: la detenzione con finalità di spaccio è incontestabilmente provata dalle risultanze della perquisizione dell'abitazione dell'odierno imputato, corroborata anche dal tenore di quanto pubblicato sul proprio profilo del social network Facebook. Tale fatto, tuttavia, come sostenuto anche dalla pubblica accusa in sede di discussione, dev'essere riqualificato nella fattispecie delittuosa meno grave prevista dall'art. 73, co. 5 D.P.R. n. 309/1990.

Il fatto può ritenersi di lieve entità in particolare alla luce della qualità della sostanza

oltre che in virtù delle modalità e dei mezzi dell'azione che hanno messo in luce una scarsissima capacità criminale e di conseguenza una modesta pericolosità della condotta posta in essere. La detenzione, infatti, seppur di un quantitativo non proprio modesto di marijuana, dev'essere valutata alla luce della condotta ingenua per non dire sciocca (al punto da far sospettare un deficit cognitivo...) contestata al capo b): pubblicare sul proprio profilo Facebook le foto di sostanza stupefacente detenuta, non è certo azione propria di uno spacciatore professionale né tanto meno di una persona scaltra ed avvezza a tali pratiche delittuose.

Deve peraltro escludersi che la sostanza stupefacente detenuta presso la propria abitazione fosse destinata ad un utilizzo esclusivamente personale in ragione del dato ponderale e qualitativo (290 g circa, corrispondenti a circa 240 dosi medie singole) e del fatto che l'offerta fosse diretta alla lista dei propri amici di Facebook. È pertanto verosimile che parte della marijuana fosse comunque destinata ad un consumo personale, tant'è che in sede di interrogatorio di garanzia in data 9.11.2017, P ha dichiarato di essere consumatore abituale di marijuana.

Sussiste l'attenuante dell'art. 73, co. 7 D.P.R. n. 309/1990. P , infatti, fin da subito, sia informalmente nelle circostanze dell'arresto (v. annotazione di p.g. dd. 19.12.2017) che in sede di interrogatorio di garanzia, ha fornito agli inquirenti elementi utili e concreti per identificare i soggetti che gli avevano procurato la disponibilità della sostanza stupefacente rinvenuta presso la sua abitazione, permettendo importanti passi avanti nelle indagini a contrasto delle attività di spaccio: quanto da lui riferito, infatti, ha portato all'arresto ed all'applicazione della misura cautelare della custodia in carcere proprio nei confronti dei soggetti da lui indicati (v. comunicazione di p.g. dd. 24.1.2018 ed ordinanza di convalida dell'arresto e di applicazione misura cautelare G.I.P. del Tribunale di Udine dd. 27.1.2018).

Sussistono altresì gli estremi per la concessione delle circostanze attenuanti generiche (art. 62 *bis* c.p.) in ragione della già motivata modesta capacità criminale dell'imputato, dell'assenza di precedenti penali in materia di sostanze stupefacenti (i precedenti attengono tutti a guide in stato d'ebbrezza), della sua condotta processuale e della sua storia clinica e personale, evidenziata anche dal dott. P nella propria perizia psichiatrica (quadro problematico segnato da una lunga storia di dipendenza da alcool, ricoveri, programmi di trattamento senza esito positivo, rapporti familiari inesistenti).

Tra i fatti contestati sussistono gli estremi del reato continuato (art. 81 c.p.): l'istigare

all'uso illecito di sostanze stupefacenti, unito alla concreta disponibilità di marijuana non può che far ritenere l'esistenza di un medesimo disegno criminoso alla base delle due condotte poste in essere. Indicativo, a tal riguardo, che il sequestro della sostanza stupefacente sia avvenuto il giorno successivo alla pubblicazione su Facebook dello stato e delle foto da parte di P[redacted], particolare che permette di affermare che, con ogni probabilità, la sostanza apparsa nelle foto fosse la stessa rinvenuta durante la perquisizione.

Commisurazione della pena. Ciò premesso, l'imputato deve essere condannato alla pena di mesi 7 di reclusione ed euro 1.000 di multa, da determinarsi come segue.

Ai sensi dell'art. 81 c.p. deve ritenersi più grave la violazione di cui al capo b) d'imputazione.

Presi in considerazione i parametri previsti dagli artt. 133 e 133-*bis* c.p., considerata la gravità del reato alla luce delle concrete modalità dell'azione, del fatto che l'istigazione all'uso illecito di sostanze stupefacenti e psicotrope è avvenuta mediante un mezzo di pubblicità, accompagnata anche da un'offerta concreta della medesima sostanza – tutte circostanze che giustificano un discostamento dal minimo edittale di pena previsto dall'art. 82, co. 1 D.P.R. n. 309/1990 –, si ritiene equa la pena base di anni 1 e mesi 6 di reclusione e di euro 3.000 di multa.

Si reputa, quindi, congruo determinare la pena, applicata la diminuzione per l'attenuante di cui all'art. 73 co. 7 D.P.R. n. 309/1990 (- ½), di mesi 9 di reclusione ed euro 1.500 di multa; applicata la diminuzione per le circostanze attenuanti generiche (- 1 mese e - 500 euro) di mesi 8 di reclusione ed euro 1.000 di multa; applicato l'aumento per la continuazione (+ 2 mesi e 15 giorni e + 500 euro), di mesi 10 e giorni 15 di reclusione e di euro 1.500 di multa; applicata la diminuente per il rito (- 1/3) mesi 7 di reclusione ed euro 1.000 di multa, così giungendosi alla pena finale sopra indicata.

Ai sensi dell'art. 535 c.p.p, con la condanna vanno poste a carico del condannato le spese processuali.

Avendo l'imputato già beneficiato in due occasioni della sospensione condizionale della pena, non sussistono i presupposti di cui agli artt. 163 ss. c.p. per un'ulteriore concessione del beneficio.

Ai sensi dell'art. 240 c.p. e 87 D.P.R. n. 309/90 deve disporsi la confisca e la distruzione dello stupefacente in sequestro.

Letto l'art. 544 co. 3 c.p.p. si ritiene congruo, valutata la complessità del procedimento, un termine di 30 giorni per il deposito della sentenza.

P.Q.M.

Visti gli artt. 442, 533 e 535 c.p.p.

dichiara

C P responsabile dei reati a lui ascritti, riqualificato il fatto di cui al capo a) ai sensi del co. V dell'art. 73 dpr 309/90 e, unificati i fatti nel vincolo della continuazione, concesse le circostanze attenuanti generiche e quella di cui all'art. 73 co. 7 D.P.R. n. 309/1990 e la diminuente per il rito lo

condanna

alla pena di **mesi 7 di reclusione ed euro 1.000,00 di multa**, oltre al pagamento delle spese processuali di mantenimento in carcere.

Visto l'art. 87 d.p.r. 309/90

dispone

la **confisca** e la **distruzione** dello stupefacente in sequestro

Visto l'art. 544 3° c. c.p.p.

assegna

termine di **giorni 30** per il deposito della sentenza.

Così deciso in Udine, all'udienza dell'11 aprile 2018

Il Cancelliere
Francesco Carinci

Il Giudice
dott. Matteo Carlisi

Depositata in Cancelleria il 17 MAG. 2018

Il Cancelliere
Francesco Carinci

Il presente provvedimento è stato redatto con la collaborazione del dott. Federico Gioia, in tirocinio formativo presso il Tribunale di Udine.